

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Officina Italia. Progettiamo il cambiamento

5 OPERE PUBBLICHE

Linee guida e provvedimenti attuativi del Dlgs 50/2016

6 GIURISPRUDENZA

L'abuso in area vincolata va valutato a fine procedimento
L'equa distribuzione delle CTU va riferita al singolo Magistrato
Polizza professionale e clausole claims made

8 AMBIENTE E SICUREZZA

Certificazione e progettazione antincendio dopo il Dm 5.08.2011
Chiarimenti sul Fascicolo tecnico per la resistenza al fuoco

10 NORMATIVA TECNICA

La reazione al fuoco di materiali e prodotti da costruzione
Le sei parti dell'Eurocodice 8 per la progettazione delle strutture

13 VARIE

Aggiornamento professionale: nuove regole per gli ingegneri
Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

3
2016

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Urbano
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Stefano Guatti Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Officina Italia Progettiamo il cambiamento

È questo il tema scelto per il 61° congresso nazionale, tenutosi quest'anno a Palermo dal 22 al 24 giugno. Il ruolo centrale dell'Ingegneria nel processo di cambiamento che investe il Paese nei settori infrastrutture, infrastrutture digitali, medicina, robotica, mobilità, industria è stato al centro del dibattito congressuale, volto dunque all'approfondimento sulla capacità della Categoria di incidere, attraverso l'attività svolta, sulla società migliorando le condizioni di vita e la sicurezza dei cittadini

Numerosi i punti che hanno trovato espressione nel documento approvato a conclusione dei lavori congressuali, spaziando dalla manifattura 4.0, intesa quale sede di approfondimento sulla capacità del mondo dell'ingegneria di misurarsi con la sfida rappresentata dall'innovazione e dall'efficienza, alla riforma degli ordini alle prese con il rapido cambiamento della società e dei processi economici, dagli incentivi per gli incarichi congiunti "anziano giovane" alla rivalutazione del ruolo degli ingegneri juniores.

Si riporta di seguito il testo completo della mozione.

GLI INGEGNERI ITALIANI, RIUNITI NEL 61° CONGRESSO NAZIONALE IN PALERMO

PREMESSO

che la ripresa economica del Paese è ancora debole e necessita di una nuova ed efficace politica di investimenti che inneschi più consistenti dinamiche di crescita;

che gli Ingegneri italiani, attraverso il patrimonio di competenze di cui dispongono, intendono essere protagonisti del processo di modernizzazione di cui il Paese necessita, anche guidando i processi di innovazione tecnologica, essenziali per lo sviluppo dell'Italia;

che, nella partecipazione alla crescita del Paese, la Categoria si pone come obiettivo prioritario il mantenimento di elevati standard qualitativi del lavoro professionale ed il rispetto delle norme etiche e deontologiche nell'esercizio dell'attività professionale;

che il CNI intende intensificare il proprio ruolo di interlocutore delle Istituzioni sui temi del lavoro, della formazione, dello sviluppo sostenibile, della ricerca e dell'innovazione;

DATO ATTO

che il CNI ha dato seguito agli impegni ed agli obiettivi esplicitati nella mozione elaborata nel corso del 60° Congresso degli Ordini degli Ingegneri tenutosi a Venezia e che è necessario elaborare opportune azioni che tengano conto delle esigenze e delle istanze manifestate dagli Ordini territoriali in più sedi;

dei contenuti emersi e portati a sintesi con il percorso partecipativo gestito con il metodo dell'OST (Open SpaceTechnology) e condivisi in Assemblea dei Presidenti;

che i contenuti di tale percorso condivisi dall'Assemblea dei Presidenti, impegnano il sistema degli Ordini Territoriali, delle Federazioni e delle Consulte a supportare l'azione del CNI per l'attivazione di strumenti e la definizione di un'organizzazione che consentano una strategia unitaria per la comunicazione, l'innovazione, la formazione, l'approccio interdisciplinare alla professione e il ruolo di interlocutore della nostra categoria, per le altre parti sociali in tutti gli ambiti territoriali; delle relazioni di apertura e tematiche, delle discussioni e degli interventi congressuali, che hanno visto l'ampia e fattiva partecipazione dei delegati, degli iscritti e dei Presidenti degli Ordini e Federazioni, dai quali sono emerse originali e importanti proposte;

della necessità di rafforzare a tutti i livelli il ruolo della figura dell'Ingegnere attraverso approcci, politiche e metodi innovativi nel campo della formazione universitaria e di quella continua, dell'innovazione tecnologica, della sicurezza, dell'energia, della tutela ambientale e del territorio, del lavoro professionale e del welfare;

dell'opportunità di riorganizzare il sistema degli Ordini professionali degli Ingegneri, sensibilizzandoli ad aprirsi ulteriormente ai processi di cambiamento che hanno luogo nei singoli territori di riferimento, permettendo ad essi di divenire parte attiva della crescita e di rappresentare adeguatamente le istanze della Categoria;

RICONOSCIUTA

la centralità della Categoria degli Ingegneri, attraverso le propri e plurime e specifiche competenze, negli attuali fenomeni di trasformazione dei processi produttivi ed economici legati allo sviluppo e diffusione delle tecnologie digitali e delle tecnologie abilitanti;

la necessità che, di fronte alle sfide della globalizzazione, il CNI e gli Ordini promuovano la sovrapposizione e la contaminazione dei linguaggi e delle competenze tra i diversi ambiti dell'ingegneria;

CONSIDERATO

che occorre mettere in primo piano il tema dei cambiamenti climatici in atto, sia in termini di mitigazione che di adattamento, promuovendo una maggiore informazione e un adeguato livello di formazione professionale;

che i temi dello sviluppo dei saperi e del rafforzamento della figura dell'Ingegnere sono stati ampiamente dibattuti, tenendo conto di idee e prospettive diverse e molteplici, nell'ambito del 61° Congresso, impegnando il CNI ad operare in ambiti e con modalità differenziate per creare opportunità di crescita dei professionisti;

CONSAPEVOLI

tutti i partecipanti al 61° Congresso, di essere protagonisti dell'attuazione dei contenuti della mozione, supportando il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli Ordini territoriali in ogni attività conseguente;

IMPEGNANO

il Consiglio Nazionale Ingegneri e il sistema territoriale degli Ordini degli Ingegneri sui seguenti temi (#partecipazione #comunicazione #innovazione #formazione #ruolosociale #competenze #network #condivisione):

1 Innovazione e professione digitale

1.a a essere presenti nelle occasioni in cui si definiscono le linee di indirizzo in tema di innovazione e ricerca, promuovendo percorsi formativi sulla innovazione di prodotto, processo e materiale (digital transformation) e sulle nuove

tecnologie abilitanti e forme di collaborazione con Università, Centri di ricerca e Centri di innovazione (FabLab, Innovation Lab) presenti nei territori;

- 1.b a promuovere una capillare e approfondita conoscenza dei processi di digitalizzazione (Building Information Modelling) anche attraverso l'attivazione di specifici protocolli fra CNI e PA, operatori economici ed istituti di ricerca e la stipula di convenzioni con le principali software house;
- 1.c a promuovere e riconoscere standard tecnici condivisi tra strutture pubbliche e private, che siano di riferimento in materia di ICT e di sicurezza digitale, sollecitando la PA a dotarsi di idonei strumenti tecnici atti a rendere concreta la digitalizzazione dei processi;
- 1.d a valorizzare le competenze dell'Ingegnere dell'informazione nella PA, promuovendo la tutela della professione dell'Ingegnere dell'informazione nella progettazione di sistemi informativi (in particolare quelli relativi alla sicurezza di dati personali), avvalendosi di professionisti iscritti all'Albo; 1.e. a favorire i processi di acquisizione delle competenze digitali nelle scuole per docenti e alunni, eventualmente prevedendo progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con gli Ordini professionali, sui temi del coding e della robotica educativa.

2 Conoscenza, competitività, competenze nel mercato del futuro

- 2.a a contribuire alla progettazione dei percorsi formativi universitari, uniformandone i contenuti e legandoli maggiormente alle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;
- 2.b a garantire l'innalzamento costante della qualità della formazione continua per gli ingegneri, favorendo il riconoscimento di CFP per attività di formazione interna per gli ingegneri dipendenti pubblici e privati, in coordinamento con gli Ordini territoriali;
- 2.c a promuovere ed implementare il sistema di certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri, attraverso processi di certificazione che garantiscano la qualità tecnica, anche per una nuova cultura delle competenze che, nell'interesse generale, elimini la dannosa conflittualità tra le diverse professioni tecniche;
- 2.d a valorizzare l'attività degli Ingegneri e Ingegneri juniores, anche nella P.A., nell'espletamento delle attività a loro riconosciute per legge e la loro permanenza nell'Albo degli Ingegneri;
- 2.e a continuare l'attività di controllo e verifica della correttezza dei bandi pubblici, onde evitare ogni forma di discriminazione nei confronti degli Ingegneri, promuovendo il dialogo con la PA e gli altri operatori economici;
- 2.f a sensibilizzare le Istituzioni competenti a ridurre i più possibile i costi dei corsi di formazione nel campo della Protezione Civile;
- 2.g a definire e circostanziare, mediante un'apposita analisi, l'impatto che il TISA (Accordo di scambio dei servizi tra Europa, Stati Uniti, Australia ed altri Paesi) avrà sulla libera professione al fine di contrastare ogni tentativo di condizionare l'attuale Sistema Ordini;
- 2.h a sostenere la creazione della Scuola di Specializzazione in Ingegneria Clinica in collaborazione con il MIUR e il Ministero della Salute ai fini della modifica dello stato giuridico del dirigente Ingegnere;

3 Ambiente, sostenibilità, territorio

- 3.a a partecipare attivamente alla definizione di politiche in materia di smart cities, smart communities e smart grids, favorendo, nella progettazione urbanistica, l'uso integrato delle tecnologie dell'informazione (ICT), nonché lo snellimento delle procedure per la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale, edilizio ed ambientale;
- 3.b a promuovere il Green Public Procurement (GPP) quale strumento di qualificazione e innovazione ambientale attraverso specifiche funzioni professionali per gli Ingegneri, soprattutto nel campo della P.A.;
- 3.c a farsi promotore dell'elaborazione di un Testo Unico sull'energia, nonché di una legge nazionale sull'inquinamento luminoso;
- 3.d a promuovere la cultura della sicurezza anche nella pianificazione del territorio e della prevenzione del rischio, anche attraverso programmi didattici nelle scuole;
- 3.e ad impegnarsi per sensibilizzare le Autorità competenti sulla necessità di prevedere incentivi per la riqualificazione urbana con premialità adeguate in base alle prestazioni energetiche;
- 3.f ad attivarsi per condividere, con le altre professioni dell'area tecnica, aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche, le proposte di modifica al D.M. 37/2008 (sulla sicurezza degli impianti negli edifici) appena elaborate dal Gruppo di Lavoro Energia del CNI;
- 3.g ad impegnarsi presso i Ministeri competenti, seguendo l'evoluzione delle emanande normative nel campo dell'acustica, sia per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici che la nuova figura del tecnico competente in acustica;
- 3.h a valorizzare il ruolo dell'Ingegnere nella tutela e difesa del territorio con riguardo al rischio idrogeologico e idraulico;

4 Professione ingegnere: ruolo e responsabilità

- 4.a ad adoperarsi perché venga sempre più affermata e sostenuta la centralità del progetto ed il ruolo del progettista, come garanzia fondamentale per la corretta esecuzione e realizzazione delle opere;
- 4.b ad adoperarsi, con la collaborazione di UNI, per la definizione di standard qualitativi minimi delle prestazioni professionali in campo ingegneristico e relativi costi e responsabilità, quali riferimenti per il committente pubblico e privato, applicabili su base volontaria a tutela della qualità della prestazione;
- 4.c a lavorare per giungere all'inserimento nella normativa per l'affidamento degli incarichi professionali per i lavori pubblici, nei limiti dei 40.000,00 euro, di forme di incentivo per gli incarichi congiunti "anziano-giovane", al fine di tutelare la minore esperienza professionale dei nuovi tecnici che si affacciano sul mercato dei lavori pubblici, nonché, a prescindere dal valore degli incarichi di cui sopra, per eliminare i requisiti del fatturato e dei precedenti incarichi dai requisiti obbligatori di partecipazione alle relative procedure di affidamento;

5 Manifattura 4.0: l'ingegneria alla sfida dell'innovazione e dell'efficienza

- 5.a ad assumere il ruolo di interlocutore, sia presso il Governo nazionale che in ambito europeo, per la definizione delle politiche di gestione, degli strumenti e degli incentivi in materia di Manifattura 4.0.;
- 5.b a promuovere percorsi di formazione continua sui temi della Manifattura 4.0 e della trasformazione digitale, tenendo conto delle differenti discipline e in collaborazione con gli operatori interessati, focalizzando il miglioramento competitivo del sistema paese.

6 Sistema ordinistico: la sfida del cambiamento della società e dei processi economici

- 6.a a proseguire nell'attuazione del nuovo Codice etico-deontologico -unico e obbligatorio sul piano nazionale- e della Carta eco-etica, presso tutti gli Ingegneri, liberi-professionisti e dipendenti, quali moderni strumenti di rafforzamento della cultura della legalità e di affermazione dei valori e dei principi che caratterizzano la nostra Professione;
- 6.b a procedere alla stesura di una condivisa Carta dei Servizi che faccia da riferimento alle forme volontarie di organizzazione tra Ordini, sviluppando anche le potenzialità presenti nelle Federazioni e Consulte regionali, nonché negli altri organismi di riferimento del sistema ordinistico;
- 6.c a predisporre una proposta di riforma del sistema degli Ordini professionali, sulla base delle direttive e degli indirizzi che saranno definiti e deliberati dall'Assemblea dei Presidenti.

Linee guida e provvedimenti attuativi del Dlgs 50/2016

I Dlgs 18.04.2016, n. 50, cd. "Nuovo Codice dei contratti pubblici", prevede una moltitudine di provvedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50 sono quelli indicati direttamente all'interno del testo, ma altri potranno essere emanati anche ove non espressamente previsto). Alcuni provvedimenti attuativi sono redatti dall'ANAC e poi in alcuni casi "recepiti" dal Governo sotto forma di decreto ministeriale ed in altri casi emanati direttamente dall'ANAC stessa. Altri provvedimenti attuativi sono invece previsti direttamente nella competenza del Governo, come decreto del

Presidente del Consiglio o del Ministro competente. Per una tabella completa che propone tutti i provvedimenti attuativi previsti dal Dlgs 50/2016, con i relativi articoli, la tipologia di provvedimento di cui si attende l'emanazione, la scadenza (ove prevista) e la disciplina transitoria che eventualmente si applica nelle more, si rinvia all'articolo "Mappa di attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici", che rimarrà sempre aggiornato. Qui di seguito si propone l'elenco dei provvedimenti emanati o in corso di emanazione, con indicazioni sull'iter e il link al testo completo con l'eventuale commento.

Aggiornamento del 1.08.2016

OGGETTO	PREVISTO DA	STATO DELL'ITER
Determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione e di servizi tecnici	Articolo 24 comma 8	Emanato con il decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 pubblicato sulla G.U. 27.07.2016, n. 174 ed in vigore dal 27.07.2016
Attività del Direttore dei lavori	Articolo 111 comma 1	Consultazione terminata il 16.05.2016 Testo licenziato dall'ANAC il 21.06.2016 ed inviato al Ministero per emanazione come Dm
Attività del Direttore dell'esecuzione	Articolo 111 comma 2	Consultazione terminata il 16.05.2016 Testo licenziato dall'ANAC il 21.06.2016 ed inviato al Ministero per emanazione come Dm
Albo dei commissari di gara	Articolo 78 comma 1	Consultazione terminata il 16.05.2016 Testo licenziato dall'ANAC il 06.07.2016 L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Si è in attesa dei relativi pareri
Sotto soglia	Articolo 36 comma 7	Consultazione terminata il 16.05.2016 L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Si è in attesa dei relativi pareri
Compiti specifici del RUP	Articolo 31 comma 5	Consultazione terminata il 16.05.2016 L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Si è in attesa dei relativi pareri
Affidamento servizi di ingegneria e di architettura	Non previsto dal Dlgs 50/2016	Consultazione terminata il 16.05.2016 L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Si è in attesa dei relativi pareri
Offerta economicamente vantaggiosa	Non previsto dal Dlgs 50/2016	Consultazione terminata il 16.05.2016 L'ANAC si è avvalsa della facoltà di ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Si è in attesa dei relativi pareri
Grave illecito professionale	Articolo 80 comma 13	Consultazione terminata il 27.06.2016
Criteri reputazionali ("rating d'impresa")	Articolo 83 comma 10	Consultazione terminata il 27.06.2016
Monitoraggio attività di partenariato pubblico-privato	Articolo 181 comma 4	Consultazione terminata il 27.06.2016

L'abuso in area vincolata va valutato a fine procedimento

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1941 del 13.05.2016, ha fornito importanti indicazioni in merito alla sanatoria di abusi edilizi in aree vincolate, concernenti in particolare l'individuazione dell'ente competente al rilascio del nulla osta paesaggistico, alle tempistiche per l'emissione dello stesso e soprattutto la rilevanza della data di commissione dell'abuso in relazione a quella in cui viene esaminata la domanda di sanatoria sullo stesso da parte dell'autorità competente. In primo luogo la Corte ha chiarito che per l'individuazione dell'ente competente al rilascio di pareri sulle domande di condono edilizio occorre fare riferimento alla disciplina speciale contenuta nell'art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), a mente del quale occorre il parere favorevole delle diverse amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti sulle aree sottoposte a disposizioni di tutela, compreso quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali (e quindi in tal caso l'Ente parco competente). Anche quanto alle tempistiche per il rilascio del parere in oggetto deve farsi riferimento al menzionato art. 32 della L. 47/1985, il quale prevede un termine di 180 giorni per il rilascio del parere da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli. Nella fattispecie pertanto

è stato ritenuto irrilevante il riferimento all'art. 21 della legge regionale Liguria 22.02.1995, n. 21 (Riordino delle aree protette), il quale prevede un termine di 60 giorni per il rilascio del nulla osta dell'Ente parco, ma che va riferito alle autorizzazioni per le opere da realizzare all'interno del Parco ma non anche al rilascio di pareri sulle domande di condono edilizio.

Con riferimento al tema della data di apposizione del vincolo, la Corte -richiamando precedenti pronunce del Consiglio di Stato (n. 5326 del 24.11.2015; n. 2297 del 7.05.2015)- ha ribadito come sia irrilevante la circostanza che il vincolo sia sopravvenuto alla costruzione dell'immobile, poiché la domanda di condono deve essere esaminata sulla base della normativa vigente al momento della conclusione del procedimento. Secondo i giudici infatti, il vincolo su un'area, ancorché sopravvenuto all'intervento edilizio, non può restare senza effetti sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l'onere procedimentale di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, essendo tale valutazione funzionale all'esigenza di vagliare la compatibilità attuale dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiatore nel vincolo.

L'equa distribuzione delle CTU va riferita al singolo Magistrato

L'art. 23 delle Disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile stabilisce che "il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici". La disposizione fondamentale è costituita dal criterio della "equa distribuzione" degli incarichi, che seppure non sia suscettibile di una predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la

violazione degli incarichi, fa in ogni caso capo ai singoli magistrati, mentre invece la successiva specificazione relativa alla misura massima del 10% di incarichi in capo a ciascun consulente costituisce un criterio da applicarsi dal Presidente del Tribunale in relazione agli incarichi complessivi conferiti da tutti i magistrati dell'Ufficio ad un singolo consulente, poiché solo il Presidente è in condizione di avere una cognizione generale dell'insieme degli incarichi attribuiti ad un consulente e, in caso di superamento del limite in questione comunicare la circostanza ai magistrati dell'Ufficio affinché si astengano da ulteriori nomine. Sono queste le importanti conclusioni cui sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la Sentenza 18.05.2016, n. 10157.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere violazione del dovere di correttezza e diligenza in capo ad un Magistrato che aveva affidato più del 50% degli incarichi a lui facenti capo, peraltro estremamente numerosi, a due soli professionisti. Alla base della decisione la valutazione del complesso numerico degli incarichi conferiti dal ricorrente a ciascuno dei consulenti presi in esame, determinandone la percentuale in relazione a quelli conferiti ad altri consulenti, senza che, a tale proposito, fosse necessario fare un raffronto con il numero delle sentenze depositate o con gli incarichi conferiti ai

medesimi consulenti dagli altri giudici del Tribunale, non avendo tale ultima circostanza rilevanza alcuna, dovendo il comportamento di ogni singolo magistrato essere valutato distintamente da quello degli altri.

La Corte ha altresì richiamato la nota del Presidente del Tribunale, che aveva per due volte segnalato l'eccessiva concentrazione degli incarichi al Magistrato, il quale in ogni caso, a seguito dell'esercizio del potere di vigilanza da parte del Presidente del Tribunale che aveva impartito disposizioni sul servizio giudiziario ai sensi della norma citata, era tenuto ad attenersi ad esse.

Polizza professionale e clausole claims made

Con la Circolare n. 766 del 29 luglio 2016, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha trasmesso la nota del Centro Studi CNI che illustra e approfondisce gli aspetti di principale interesse per i professionisti che emergono dalla Sentenza n. 9140/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, in materia di clausole assicurative cd. claims made o "a richiesta fatta".

La Suprema Corte ha affermato il carattere "non vessatorio" delle clausole claims made, e cioè delle clausole che nelle polizze di responsabilità civile subordinano l'operatività della copertura alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza del contratto assicurativo, ovvero in un limitato arco di tempo successivo (nel caso venga pattuita una clausola di "ultrattività").

Tale disciplina si differenzia da quella prevista dalle cd. clausole loss occurrence ("insorgenza del danno"), in presenza delle quali la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.

In particolare, la Corte ha escluso, in linea di massima, la problematicità delle clausole claims made "pure", in cui la copertura è assicurata indipendentemente dalla data di commissione del comportamento illecito, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all'assicurato durante la vigenza della polizza.

Al contrario, resta certamente ferma la possibilità di dichiarare nulla, per difetto di meritevolezza, la clausola

claim made cd. "mista", che assicura la copertura solo qualora sia la richiesta di risarcimento che i relativi comportamenti colposi si siano verificati durante la vigenza del contratto assicurativo o in un arco di tempo limitato, immediatamente precedente la data di inizio della polizza. Le Sezioni Unite si sono, inoltre, pronunciate sulla questione della compatibilità della clausola claims made con le polizze Re professionali, obbligatorie per legge ai sensi dell'art. 5 Dpr 7 agosto 2012, n. 137.

In particolare, la Cassazione rivolge uno specifico invito ai Consigli Nazionali e agli Enti di previdenza professionali, affinché tutelino adeguatamente i propri iscritti nel delicato momento della scelta della polizza per la responsabilità civile, in particolare al fine di prevenire che il garantito sia esposto al rischio di "buchi di copertura".

A tale proposito, il CNI, con il contributo del Centro Studi, ha già svolto un'attività di verifica dei contenuti delle polizze Re professionali (cfr., da ultimo, Circ. CNI n. 659 del 27.01.2016). Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite, il Consiglio Nazionale ha avviato un'ulteriore attività di studio delle problematiche connesse alla stipula dei contratti di assicurazione professionale, sempre supportata dal proprio Centro Studi, anche nell'ottica di valutare l'opportunità di addivenire alla definizione di una polizza Re professionale collettiva, ad adesione volontaria, da sottoporre, appena completata, all'attenzione degli iscritti.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi (aggiornato nell'edizione giugno 2016).

<http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx/>

Certificazione e progettazione antincendio dopo il Dm 5.08.2011

Il Dm Interno 5.08.2011 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 28.08.2011 individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del Dlgs 8.03.2006, n. 139 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi). Tale decreto sostituisce il previgente Dm 25.03.1985 (Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818), abrogato dal Dpr 13.12.2010, n. 248.

In particolare i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno sono autorizzati:

- al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del Dlgs 8.03.2006, n. 139;
- alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al Dm Interno 9.05.2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Per l'iscrizione negli elenchi i suddetti professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo professionale;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

Detta attestazione non è richiesta:

- ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

- ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati.

Con riguardo al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi, il Dm 7.06.2016 (pubblicato sulla G.U. del 24.06.2016, n. 146) è intervenuto riformulando l'art. 7, comma 1, del Dm 5.08.2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento, disponendo che i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore ogni 5 anni. Il termine dei 5 anni decorre:

- dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1 del Dm 5.08.2011;
- dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza all'obbligo di aggiornamento, di cui al comma 2 dell'art. 7 del Dm 5.08.2011;
- dalla data di entrata in vigore del Dm 5.08.2011 (27.08.2011), per coloro già iscritti a tale data negli elenchi di cui all'art. 1.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (27.08.2011) sono abrogati i seguenti decreti:

- Dm Interno 3.05.1986;
- Dm Interno 27.04.2005;
- Dm Interno 30.04.1993.

PUBBLICATA LA NUOVA UNI EN ISO 14004:2016 PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Al giorno d'oggi le imprese sono sempre più impegnate a migliorare l'impatto che le rispettive attività producono sull'ambiente. Per fare ciò hanno bisogno di un approccio sistematico che le aiuti a realizzare e a migliorare nel tempo il loro sistema di gestione ambientale. Un efficace sistema di gestione ambientale aiuta a misurare e gestire i fattori ambientali, rendendoli positivi non solo per le imprese ma anche per la società nel suo insieme.

La nuova UNI EN ISO 14004 definisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Sono applicabili a qualunque organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazione o dal livello di maturità. La UNI EN ISO 14004 contiene esempi, descrizioni e scelte che permettono sia di attuare un sistema di gestione ambientale, sia di consolidare le sue interrelazioni con la gestione globale dell'organizzazione. Essa può essere utilizzata sia congiuntamente alla ISO 14001 che da sola.

Chiarimenti sul Fascicolo tecnico per la resistenza al fuoco

La Circolare VVF 21 giugno 2016 prot. n. 7765 ha lo scopo di chiarire in quali casi il fascicolo tecnico va predisposto da parte del produttore e anche come esso debba venire redatto.

Il fascicolo tecnico in questione, disciplinato dal Dm 16 febbraio 2007 e dal Dm 3 agosto 2015, va predisposto -ricorda la circolare- in caso di variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco.

In primo luogo, la Circolare afferma che il fascicolo tecnico non è necessario in caso di prodotti marcati CE ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione (CPR - Reg UE 2011/305). In questo caso, prosegue la circolare, vanno osservate integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, compresa la norma UNI EN 15275, "Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione".


Su come scrivere il fascicolo tecnico, invece, la circolare fa riferimento (non esaustivo) alle norme EXAP (Extended Application of results from fire resistance tests), previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel caso

di applicazione estesa. Se queste vengono impiegate, elemento fondamentale del fascicolo tecnico sarà il rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la norma EN 15725, contenendo così gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione. Il fascicolo tecnico a questo punto dovrà essere completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.

Se non esistono norme EXAP (e solo in tal caso) è possibile il ricorso a norme non EXAP; vanno quindi applicati i Dm 16 febbraio 2007 e Dm 3 agosto 2015. In base ad esse viene formulato il parere tecnico positivo all'estensione, in base a campioni standard (se espresso dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione in caso di applicazione del Dm 16 febbraio 2007), da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del Dm 3 agosto 2015.

Infine la circolare chiude aggiungendo che la relazione tecnica prevista per predisporre il fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché operante nell'ambito delle proprie competenze professionali.

Schema riassuntivo



La reazione al fuoco di materiali e prodotti da costruzione

A seguito delle ultime modifiche introdotte con il Regolamento UE 364/2016 e valide dal 4.04.2016, segue una disamina delle norme di riferimento italiane e comunitarie in merito al requisito della "reazione al fuoco".

Si intende per "reazione al fuoco" il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto (punto 2.2 del Dm 26.06.1984).

La classe di reazione al fuoco non è relativa al prodotto tal quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera, un prodotto può avere cioè una diversa classe a seconda dell'impiego che ne viene fatto (si pensi all'esempio di un tessuto impiegato come tendaggio o come rivestimento di una parete oppure viene posto in opera incollato su supporto incombustibile).

Il Dm 26.06.1984 e le classi di reazione al fuoco di materiali e prodotti

In Italia per primo il Dm 26.06.1984 ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio dai suddetti materiali. I materiali sono assegnati alle classi , 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione, pertanto il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe i materiali di classe sono incombustibili.

Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.

Ad alcuni materiali è attribuita la classe di reazione al fuoco , senza la necessità siano sottoposti alla prova di non combustibilità prevista dal Dm 26.06.1984. Tali materiali sono elencati dal Dm 14.01.1985.

Il procedimento di omologazione ai sensi del Dm 26.06.1984

Materiali e prodotti da costruzione - per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell'ambito di attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi - devono essere omologati, secondo la procedura indicata dallo stesso Dm 26.06.1984, il quale definisce "omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi" la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale

sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi".

In estrema sintesi la procedura consta di una prima fase di "prova", da svolgersi presso la struttura a ciò preposta del Dipartimento dei Vigili del fuoco oppure presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno, ed a seguito della quale viene rilasciato il "certificato di prova", definito dal Dm 26.06.1984 come il "rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame" (certificazione) e di una seconda fase in cui avviene il rilascio da parte del Ministero dell'Interno stesso dell'atto di approvazione (approvazione di tipo o omologazione).

Per i materiali non combustibili non occorre alcun atto di omologazione.

Gli atti rilasciati sono sostanzialmente di due tipi: omologazioni ed estensioni. L'omologazione ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Qualora, invece, si sia già in possesso di un atto di omologazione in corso di validità e la campionatura di prova sia identica a quella del prodotto omologato si può far richiesta di estendere l'omologazione senza ripetere le prove. In questo caso viene rilasciato l'atto di estensione dell'omologazione, che ha le stesse caratteristiche dell'omologazione, è completamente indipendente dall'atto di riferimento, ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Per evitare possibili confusioni una ditta produttrice non può utilizzare la stessa denominazione commerciale per prodotti con caratteristiche fisico-chimiche diverse. Qualora tuttavia un produttore sia già in possesso di una omologazione in corso di validità, può richiedere di "integrare" l'atto rilasciato per impieghi o posa in opera diversi da quelli per cui è stato emesso lo stesso. In questo caso viene rilasciata una ulteriore omologazione, che rappresenta un'appendice all'omologazione di riferimento di cui acquisisce la stessa scadenza.

L'ulteriore omologazione non si rilascia per i prodotti imbottiti.

Per le procedure di omologazione, gli schemi di domanda e le relative tariffe si faccia riferimento alla Nota ministeriale del 22.11.1996, n. 6859 ed alla Circolare 22.04.2005, n. 11. Le norme in questione, e tutte le altre norme e documenti di prassi relativi a particolari tipologie di materiali sono consultabili tra le "Fonti collegate". In allegato alla notizia è consultabile l'elenco completo delle omologazioni in regime di validità al 31.12.2015 diffuso dal Dipartimento dei VV.F. con la Lettera Circolare 4.04.2016, n. 4031.

Il Dm 10.03.2005 e la reazione al fuoco di materiali e prodotti da costruzione

Successivamente, il Dm 10.03.2005 ha stabilito - in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione europea sul punto - nuove classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. L'art. 1, comma 2, del provvedimento chiarisce che "è considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile".

Si tratta delle cosiddette "euroclassi", che vanno dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione. Il Dm 10.03.2005 reca quattro tabelle separate concernenti le classi di reazione al fuoco, i metodi di prova ed i rispettivi criteri di classificazione rispettivamente per:

- i prodotti da costruzione (con esclusione dei pavimenti, dei prodotti destinati all'isolamento termico e dei cavi elettrici);
- i pavimenti (classi caratterizzate dalla sigla aggiuntiva "FL", es. "BFL");
- i prodotti destinati all'isolamento termico (classi caratterizzate dalla sigla aggiuntiva "L", es. "BL");
- i dei cavi elettrici (classi caratterizzate dalla sigla aggiuntiva "CA", es. "Bca").

Il decreto descrive altresì il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2009 recante "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco".

In aggiunta alla classificazione generale - di cui si è detto - le euroclassi contemplano anche i seguenti parametri:

- sia per i prodotti da costruzione che per i pavimenti (ma non per i prodotti destinati all'isolamento termico e per i cavi elettrici): fumo ("s" - smoke - Capacità di un materiale di emettere un insieme visibile di particelle solide e/o liquide in sospensione nell'aria risultanti da una combustione incompleta in condizioni definite).
- solo per i prodotti da costruzione, con esclusione di pavimenti, prodotti destinati all'isolamento termico e cavi elettrici: gocciolamento ("d" - drops - Capacità di un materiale di emettere gocce di materiale fuso dopo e/o durante l'esposizione a una sorgente di calore).

Ciascuno di questi parametri aggiuntivi ha una sua sottoclassificazione che va da (assente) a 3 (elevato). L'Allegato B del Dm 10.03.2005 riporta conseguentemente l'elenco delle classi di reazione al fuoco attribuibili in base alle varie combinazioni, ad esempio un prodotto da costruzione potrà avere euroclasse "B s1,d2"), mentre un pavimento potrà avere euroclasse "BFL s2".

Materie per i quali vi sia una specificazione tecnica di prodotto europea, non sottoposti a omologazione ma al regime della Dop e della marcatura Ce

Il Dm 10.03.2005 riporta anche:

- elenchi di materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e aA1FL di reazione al fuoco senza dover essere sottoposti a prove;
- elenchi di prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe di in relazione alle caratteristiche tecniche specificate ed alla conformità ad una norma armonizzata di prodotto (si tratta in particolare di: pannelli a base di legno; pannelli di cartongesso; pannelli decorativi laminati ad alta pressione; prodotti di legno da costruzione; legno lamellare; rivestimenti laminati per pavimentazioni; rivestimenti resilienti per pavimentazioni; rivestimenti tessili per pavimentazioni; pavimentazioni in legno; pannelli e rivestimenti in legno massiccio).

Per i materiali ed i prodotti per i quali è stata emanata una "specificazione tecnica di prodotto" - vale a dire una norma tecnica armonizzata che stabilisca l'idoneità all'impiego di un prodotto sulla base della sua rispondenza a requisiti essenziali comprovati dalla marcatura CE e dalla Dichiarazione di Prestazione ("Declaration of Performance" - DoP) non occorre fare ricorso alla procedura di omologazione nazionale sopra descritta. Per tali materiali e prodotti inoltre, durante il cosiddetto "periodo di coesistenza", è possibile continuare ad utilizzare la classificazione di reazione al fuoco ai sensi del Dm 26.06.1984.

Prodotti per i quali resta in vigore la classificazione del Dm 26.06.1984

Si rappresenta inoltre che la suddetta classificazione di cui al Dm 26.06.1984 resta in vigore per tutti quei materiali e prodotti che non rientrano nella definizione sopra fornita di "materiale da costruzione" ai sensi del Dm 10.03.2015, come ad esempio elementi di arredo, ecc.

Le ultime modifiche introdotte con il regolamento Ue 364/2016 e valide dal 4.04.2016

Da ultimo, il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 1.07.2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L68 del 15.03.2016 ed in vigore dal 4.04.2016 - ha provveduto ad apportare modifiche ai criteri di classificazione all'interno delle classi "F", per le quali la vecchia normativa riportava il riferimento "nessuna prestazione determinata" (o "reazione non determinata"), non compatibile con un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011. Il Regolamento va considerato norma "self-executing", e pertanto, nelle more delle modifiche alle relative tabelle del Dm 10.03.2005 che dovranno essere apportate, direttamente applicabile a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Le sei parti dell'Eurocodice 8 per la progettazione delle strutture

La commissione tecnica Ingegneria strutturale ha pubblicato - a pagamento e in inglese sia in formato elettronico che cartaceo - le sei parti dell'Eurocodice 8, relative ad aspetti generali e specifici della progettazione delle strutture per la resistenza sismica, dalle regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici, ponti, silos, serbatoi e condotte, fondazioni e strutture di contenimento, torri, pali e camini, fino alla valutazione e adeguamento degli edifici.

La **parte 1** stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica e fornisce le regole per la rappresentazione delle azioni sismiche e per la loro combinazione con altre azioni, con l'obiettivo di assicurare che in caso di terremoto le vite umane siano protette, i danni siano limitati, e le principali strutture di protezione civile rimangano in esercizio.

La **parte 2** stabilisce i criteri di progettazione strutturale dei ponti in zona sismica, in aggiunta alle regole generali di progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile in zona sismica stabilite nella UNI EN 1998-1 e alle regole pertinenti per le diverse tipologie di strutture stabilite negli specifici Eurocodici.

La **parte 3** tratta gli aspetti relativi alla riparazione e al rafforzamento degli edifici e dei monumenti (per quanto applicabili agli stessi) considerando i materiali usualmente impiegati per realizzare le strutture (calcestruzzo, acciaio, muratura, legno), con l'obiettivo di fornire criteri per la valutazione del comportamento sismico di singole

strutture esistenti, descrivere l'approccio da seguire per scegliere gli interventi correttivi necessari, nonché dare criteri per il progetto di interventi di riparazione/consolidamento (ideazione, analisi strutturale includendo le misure intervento, dimensionamento finale degli elementi strutturali e loro collegamento a quelli esistenti).

La **parte 4** fornisce i principi e i criteri applicativi per la progettazione strutturale antisismica delle installazioni composte da sistemi di tubazioni interrato e soprasuolo e da serbatoi di diverso tipo e utilizzo, nonché di elementi indipendenti, quali per esempio acquedotti o gruppi di silos, contenenti materiale granulare. La norma include criteri aggiuntivi e regole richieste per la progettazione antisismica di tali strutture senza limitazioni dovute alle loro dimensioni, alla tipologia di struttura e ad altre caratteristiche funzionali. Per alcune tipologie di serbatoi e silos, la norma fornisce anche dettagliati metodi di valutazione e regole di verifica.

La **parte 5** stabilisce i requisiti, i criteri e le regole per la progettazione di differenti sistemi di fondazione, per la progettazione di strutture di contenimento in terra e per l'interazione suolo-struttura quando sottoposti ad azioni sismiche.

La **parte 6**, infine, stabilisce i requisiti, i criteri e le regole per la progettazione della resistenza sismica delle strutture alte e snelle quali torri, pali, camini. Fornisce anche i requisiti per elementi non strutturali quali antenne, materiali di rivestimento di camini e altre attrezzature. La norma non si applica alle torri di raffreddamento, alle strutture marine e alle torri di sostegno dei serbatoi.

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (SDC): MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI

Con la Delibera 442/2016/R/eel del 28 luglio, l'Autorità per l'energia ha definito le modalità di aggiornamento dei registri dei sistemi di distribuzione chiusi (Sdc), precisando quali informazioni devono essere rese disponibili, a quali soggetti e con quali tempistiche. La Delibera prevede che i soggetti responsabili della gestione di una RIU (Rete Interna di Utente) procedano, entro il 30 settembre 2016, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente tutte le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A, a integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione nell'elenco di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/el 52/10 ovvero con successive comunicazioni. A partire dall'1 gennaio 2017, i gestori dei SDC sono tenuti a registrarsi all'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08 in qualità di "gestori di sistemi di distribuzione chiusi" mentre gli obblighi di cui all'articolo 5 della deliberazione GOP 35/08, iniziano a decorrere dall'anno 2017. Entro il 31 dicembre 2017, i soggetti responsabili della gestione di reti interne d'utenza devono redigere una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete.

Aggiornamento professionale: nuove regole per gli ingegneri

I CNI, Consiglio nazionale degli ingegneri, ha approvato (con la Circolare 29 aprile 2016, n. 722) le nuove Linee di indirizzo n. 4 per la formazione continua dei professionisti, obbligatoria dal 1° gennaio 2014 (Dpr 7 agosto 2012 n. 137).

Le nuove linee di indirizzo forniscono indicazioni sull'aggiornamento della competenza professionale, chiarendo il numero di CFP riconosciuti per le diverse attività, le modalità di esonero e le tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.

Esonero

Sono previsti casi di esonero dall'obbligo di aggiornamento professionale per le seguenti circostanze:

- maternità o paternità;
- malattia cronica grave;
- assistenza a persone con malattia cronica grave;
- lavoro all'estero.

Le istanze di esonero per tutti i casi in esame, devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero.

Eventi formativi all'estero

In merito ad eventi formativi organizzati all'estero da soggetti autorizzati dal CNI è possibile riconoscere i CFP, crediti formativi professionali. Le modalità di riconoscimento dei CFP coincidono con quelle previste per eventi organizzati sul territorio nazionale. Negli altri casi, sono riconosciuti i crediti solo se gli eventi rilasciano crediti universitari con esame finale o crediti formativi professionali riconosciuti nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.

Il riconoscimento dei CFP avviene nelle seguenti modalità:

- se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso;
- se il corso è accreditato nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento.

Crediti formali

Le istanze finalizzate al riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il corso è terminato.

CFP e master

Sono riconosciuti i master di I e II livello universitario svolti in Italia e all'estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell'esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può

essere distribuita in modo più o meno intensivo.

CFP e brevetti

In caso di brevetto i CFP sono concessi non solo al titolare ma anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

CFP, stage e tirocinio

Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali vengono riconosciuti:

- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- 5 CFP nel caso di stage svolti all'estero e di durata minima di 2 mesi;
- con massimo uno stage per anno solare.

Per il riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui è stato terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza.

Rilascio attestati di partecipazione

Gli attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato alle linee di indirizzo (Allegato 1). Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato inserire nell'attestato i loro loghi/Ragione Sociale/ nome Ente.

CFP per corsi abilitanti previsti dalla legge 818/1984

È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/1984 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dal Dm 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno all'art. 4 comma 3.

Rilascio certificato assolvimento obbligo formativo

Gli Ordini rilasciano, su richiesta degli iscritti, una certificazione utilizzando il modello unico nazionale allegato alle linee di indirizzo (Allegato 2) sulla base delle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale dei crediti istituita dal CNI.

I certificati rilasciati sono:

- "Certificazione storica di assolvimento obbligo formativo relativo alla annualità richiesta";
- "Certificazione assolvimento obbligo formativo ad una specifica data".

Inoltre, possono rilasciare una attestazione con indicato il numero di CFP totali validati il 31 dicembre del singolo anno di riferimento secondo il modello (Allegato 3) presente nelle linee di indirizzo.

I certificati relativi all'anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di emissione.

CFP per certificazione competenza professionale

È possibile riconoscere CFP a certificazioni di competenze emesse da soggetti diversi dall'Agenzia istituita dal CNI e denominata CERTING, qualora le suddette certificazioni rispondano ai seguenti requisiti:

- durata certificazione di minimo di 3 anni;
- certificazione ottenuta frequentando corsi che non rilasciano crediti formativi.

Spetta al CNI su richiesta dell'ente certificatore riconoscere i crediti formativi nel limite massimo di 15 e minimo 5 CFP per ogni tipologia di certificazione emessa; nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti massimo 15 CFP per anno.

CFP per i dipendenti attraverso convenzione

La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o Ordine territoriale, non può essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all'azienda non autorizzati dal CNI (ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale). Invece, è possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l'utilizzo di docenti esterni qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui presta lavoro.

Obbligo formazione su etica e deontologia

Per gli iscritti che non rispettano l'obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni (in base a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento). Coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all'obbligo, possono acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.

CFP per iscrizione Albo di ingegneri stranieri

A tutti gli ingegneri stranieri che si iscrivono all'Albo, alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di laurea/esame di stato.

CFP per apprendimento informale

Per le pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria sono riconosciuti 2,5 CFP per:

- articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o inserite nell'elenco dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 (Ingegneria civile e architettura) e Area 9 (Ingegneria industriale e dell'informazione);
- articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri;
- CFP per eventi formativi all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno.

Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari,

indipendentemente dalla struttura dell'evento, sono classificati sempre come Convegni.

Possono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti autorizzati per l'aggiornamento, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'evento.

CFP per congressi nazionali ed internazionali

In caso di congressi nazionali o internazionali, o eventi nazionali, di alta rilevanza per il settore dell'ingegneria è possibile riconoscere CFP anche nel caso di organizzatori non autorizzati dal CNI; la richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al CNI con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'evento.

CFP per dimostrazioni tecniche

Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori.

Ecco come sono riconosciuti i CFP:

- 1 CFP = 1 ora evento;
 - massimo 2 CFP per singolo evento;
 - Categoria CFP = Convegni;
 - divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore.
- Inoltre, le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l'organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici.

Riconoscimento CFP per formazione post vendita

Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile riconoscere i seguenti CFP:

- 1 CFP per ora di formazione per massimo 5 CFP anno;
- il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta dall'azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato;
- i CFP sono caricati nell'anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI.

Nel caso di eventi svolti con sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore al 50% della durata dell'evento, di personale legato allo sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile (tale limitazione non è prevista nel caso di sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico). La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione, indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere sempre usata la dicitura "Sponsor" e non può essere usata la dicitura generica "in collaborazione con" o similari; inoltre, i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta: "Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR."

È possibile scaricare la circolare 29 aprile 2016, n. 722 - Linee di indirizzo n. 4 <http://circolari.tuttoingegnere.it/>

Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

La Direzione Catasto dell’Agenzia delle Entrate, con la Nota prot. 60244 del 27.04.2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione pratica delle disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo unico della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), concernenti i criteri per determinare la rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare le norme in questione prevedono che dal 1.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, con esclusione pertanto dalla stessa stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti “imbullonati”).

La Nota in oggetto reca molti chiarimenti conseguenti a richieste di chiarimento da parte delle strutture territoriali dell’Agenzia e di tecnici professionisti.

La Nota si sofferma su diverse fattispecie specifiche, per chiarire in quali casi, impianti ed installazioni debbano essere inclusi o meno nella stima diretta. Preliminarmente viene fornita la nozione di “opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo” -utile ai fini del discernimento di cui si tratta- da intendere come riferita ad una “condizione tecnico-fisica del bene che ordinariamente ne impedisce l’agevole rimozione (anche sotto il profilo della convenienza economica), senza alterare o distruggere il bene stesso o le altre componenti costituenti l’unità immobiliare (ad esempio per poter eventualmente riassemblare e utilizzare tale bene altrove)”.

Ciò posto segue una sintesi di quanto riportato nella Nota.

Condotte forzate ed altre tubature che convogliano le acque nelle centrali idroelettriche	Escluse dalla stima diretta. Viceversa, le opere edili realizzate lungo il tracciato di tali condotte (opere di fondazioni, camminamenti, ecc.) sono da includere nella stima.
Sistemi di ancoraggio al suolo o alle costruzioni dei pannelli solari nelle centrali fotovoltaiche	Escluse dalla stima diretta. Peraltro, laddove l’unità immobiliare sia riconducibile esclusivamente al suolo o all’elemento strutturale su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (ad esempio, per l’assenza di locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ubicati altrove), permane comunque l’obbligo di censimento nella categoria “D/1 - Opifici”
Torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle) nelle centrali eoliche	Da includere nella stima diretta.
Strutture in cui viene prodotto il biogas mediante fermentazione di sostanze organiche (c.d. digestori) nelle centrali a biogas	Assumono rilevanza catastale le sole opere edili, mentre vanno esclusi dalla stima diretta i macchinari, le attrezzature e gli impianti, annessi a tali manufatti, che assolvono alle funzioni tipiche delle diverse fasi del processo produttivo di biogas.
Serbatoi interrati, erogatori dei carburanti, accettatori di banconote e <i>car-wash</i> aperti a spazzole rotanti nei distributori di carburanti	I serbatoi interrati sono da includere nella stima diretta. Le altre installazioni menzionate sono escluse dalla stima diretta.
Silos e celle frigorifere negli immobili dell’industria manifatturiera o destinati ad attività commerciali	I silos sono da includere nella stima diretta a meno che non si tratti di elementi della “ <i>linea produttiva</i> ”, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione. Quanto alle celle frigorifere, vanno considerate unicamente le loro caratteristiche di “ <i>costruzione</i> ”: escludendo invece gli impianti di refrigerazione.
Strutture destinate al trattamento delle acque reflue, sia mediante processi chimico-fisici che biologici nei depuratori	Occorre avere riguardo alle caratteristiche tipologiche o costruttive, includendo nella stima solo quelle parti aventi le caratteristiche di una “ <i>costruzione</i> ”.
Installazioni come i bancomat, i tornelli e i metal detector, gli impianti di allarme ed i <i>caveau</i> negli istituti di credito	Escluse dalla stima diretta , ad eccezione dei sistemi di allarme, videosorveglianza, ecc., la cui valutazione catastale va comunque limitata alla <i>ordinaria apprezzabilità</i> degli stessi. I locali destinati alla custodia dei valori sono da includere nella stima.

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Csilino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino